

N° 47170/21 R.G.N.R.

N°3340/23 Reg. Sent.

N° 32601/22 R.G.G.I.P.

Data del deposito

Data irrevocabilità

N° Gratuito Patrocinio

N° Reg. Esec.

N° Camp. Pen.

Redatta scheda il



**TRIBUNALE DI ROMA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Sezione GIP/GUP uff. 20**

Il Giudice per l'udienza preliminare dott. Francesca Ciranna, all'udienza del 2.10.23 in camera di consiglio ha pronunciato mediante lettura la seguente

**SENTENZA**

*(art. 438 e ss. C.P.P.)*

nei confronti di:

[redacted] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore nominato di fiducia [redacted]

LIBERO/PRESENTE

IMPUTATO

*Del reato di cui all'art. 61 n. 5 e 609 bis c.p. perché trovandosi all'interno dell'abitazione di [redacted] ed approfittando della momentanea assenza della madre di lei, l'abbracciava e la baciava sulle labbra, poi le afferrava i polsi in modo da impedirle di divincolarsi, le abbassava il pigiama e la biancheria intima e le palpeggiava la vagina. Con l'aggravante del fatto di aver approfittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa. In Roma il 10.10.21*

Identificata la p.o. in: [redacted] domiciliata presso il proprio difensore avv. Debora Zagami, costituita parte civile

Sulle conclusioni del P.M. dott. Ssa Santucci Silvia, del difensore della parte civile (av. [REDACTED]), del difensore dell'imputato [REDACTED] come da verbale di udienza.

§

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. In data 11.12.21 alle ore 10,20 [REDACTED] si presentava presso la Stazione dei Carabinieri "Santa Maria del Soccorso" per sporgere querela nei confronti dell'odierno imputato relativamente a quanto accaduto poche ore prima, alle ore 7,45 circa, all'interno della propria abitazione. In particolare riferiva (con difficoltà e piangendo) di essere uscita la sera prima con alcuni amici della sua comitiva, tra cui vi era [REDACTED] per andare a bere qualcosa. A fine serata, verso le 3.00, [REDACTED] si era offerto di accompagnarla a casa a piedi. Lei aveva accettato perché lo conosceva da due anni e si fidava di lui, precisando che erano soltanto amici e non avevano mai avuto frequenziazioni intime. Giunti presso la sua abitazione [REDACTED] le aveva chiesto di poter entrare in casa poiché, a suo dire, aveva bevuto troppo e non si sentiva bene ed era quindi impossibilitato a tornare indietro. Lei all'inizio gli aveva detto di no perché c'era a casa sua madre, poi si era fatta convincere, l'aveva fatto entrare. A questo punto la madre le aveva detto di non farlo dormire sul divano, ma in un sacco a pelo a terra in camera sua. Durante la notte però lui si era infilato nel suo letto fingendo di dormire con la schiena girata dall'altra parte. Lei credendo nella sua buona fede non gli aveva detto nulla, ed invece alle 7,45, non appena sua madre era uscita per andare al lavoro, *lui aveva dapprima cominciato ad abbracciarla e poi, nonostante lei provasse ad allontanarlo, con forza era riuscito a baciarla sulle labbra. Lei allora era riuscita a scansarlo e gli aveva detto "ma che fai? Smettila, non mi toccare", lui però aveva insistito ed anzi le aveva afferrato entrambe le braccia con una mano, l'aveva bloccata sul letto mentre con l'altra mano le aveva abbassato i pantaloni del pigiama e le mutandine, iniziando a toccare le parti intime della vagina senza riuscire a penetrarla con le dita.* A questo punto spaventata per quanto stava accadendo, era riuscita a liberarsi dalla stretta e gli aveva graffiato il viso, tirato i capelli dicendogli di andarsene. Lui a questo punto aveva preso le scarpe ed aveva tentato di abbracciarla chiedendole perché si stesse comportando. Poi una volta uscito le aveva scritto, chiedendole di restituirgli la giacca e dicendole che si doveva sentire incolpa per come gli aveva ridotto il viso a causa dei graffi. Precisava che [REDACTED] non si era mai comportato così. Condotta al Pronto Soccorso riferiva quanto accaduto ai sanitari (cfr. referto in atti). Risentita quale giorno dopo la persona offesa riferiva di non aver avuto più contatti con [REDACTED]

Alla luce di tali emergenze investigative l'ufficio di procura emetteva, in data 10.10.22, nei confronti di [REDACTED] avviso ex art. 415 bis c.p.p. per il reato di cui all'art. 609 bis c.p..

2§. Con richiesta depositata in data 15.11.22, il P.M. richiedeva il rinvio a giudizio [REDACTED] in relazione al delitto compiutamente descritto nella superiore rubrica. Veniva fissata l'udienza del 9.2.23, rinviata (dopo aver dichiarato l'assenza [REDACTED] per omessa notifica alla p.o.). All'udienza del 20.4.23 l'imputato, presente (e presente anche la p.o.), chiedeva di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato condizionato all'esame della p.o.. L'udienza veniva rinviata al 6.7.23 (per la chiamata del trascrittore), poi d'ufficio rinviata al 13 luglio. All'udienza indicata la p.o., costituita parte civile, veniva sentita sui fatti.

La p.o. riferiva di essere andata quella sera ad una festa con amici e di aver lì incontrato [REDACTED]. Già lo conosceva in quanto amico di famiglia. Una volta usciti, verso le 3, 4 di notte, lui si era offerto di accompagnarla a casa a piedi. Lei aveva acconsentito perché era un amico. Una volta giunti a casa le aveva chiesto ospitalità perché era tardi e non sapeva come muoversi. Lei all'inizio gli aveva detto di no, poi siccome aveva insistito, gli aveva detto che lo avrebbe fatto salire e dormire in salone. Una volta saliti la madre, che si era svegliata, le aveva detto di non farlo dormire in salone ma in un sacco a pelo a terra in camera; così aveva fatto e poi si era messa a letto e si era addormentata. Dopo una mezzoretta aveva sentito qualcuno accanto a lei ma aveva pensato fosse sua madre perché dormiva nel letto con lei, invece la mattina seguente quando la madre alle 7 l'aveva svegliata perché stava andando al lavoro, aveva capito che accanto a lei c'era [REDACTED].

*Una volta rimasti soli lui aveva cercato di abbracciarla ma lei gli aveva detto che voleva dormire e di non disturbarla. Ad un certo punto si era seduta sul letto innervosita e gli aveva detto di non darle fastidio, lui allora le aveva preso le braccia, l'aveva spinta sul letto e con una mano le stava abbassando i pantaloni del pigiama... All'inizio non ce la faceva, poi con più forza era riuscita a respingerlo graffiandogli la faccia, poi l'aveva preso per i capelli e gli aveva detto "te ne devi andare! come ti permetti?"; lui aveva cominciato a chiederle perché facesse così, aggiungendo se volesse 20 euro per l'ospitalità. Lei l'aveva buttato fuori casa. Lui poi le aveva mandato messaggi chiedendole di restituirgli la giacca. A questo punto aveva preso la giacca e l'aveva messa fuori ma lui non era tornato a prenderla. Poi era andata a fare la denuncia portandosi dietro anche la giacca.*

In seguito lui le aveva mandato dei messaggi ma lei non lo aveva voluto più vedere (...non me la sentivo, non mi pare giusto, perché io ti do confidenza, ti sto dando un posto dove dormire e tu...come si dice ti prendi la mano, tutto il braccio). A proposito dell'aggressione riferiva che [REDACTED] aveva cercato di baciarla e pure di abbassarle il pigiama.

In merito ai fatti l'imputato forniva una versione differente, in particolare riferiva di aver ricevuto quel giorno una chiamata dalla p.o. stessa (che conosceva bene) la quale lo aveva invitato ad

andare a ballare. A fine serata la cugina di [REDACTED] le aveva chiesto di accompagnare quest'ultima a casa.. Una volta arrivati a casa, lei aveva cominciato a litigare con la madre e lui si era messo a dormire sul divano. Poco dopo [REDACTED] era arrivata, gli aveva preso la mano e gli aveva detto di andare con lei in camera. Qui c'era anche la madre con cui aveva continuato a litigare. Lei lo aveva fatto dormire sul letto e lo aveva abbracciato tutta la notte perché stava piangendo. La mattina dopo appena la madre era andata via, lei gli aveva detto che se voleva poteva andare e lui aveva risposto che se ne sarebbe andato dopo 10/20 minuti. Poi le aveva chiesto di abbracciarla e le aveva dato un bacio e lei gli aveva tirato uno schiaffo e gli aveva detto di andarsene. In casa c'era pure il padre. Non sapeva spiegare questo cambiamento repentino d'umore né perché fosse stato denunciato. Lui poi le aveva chiesto di restituirgli la giacca perché c'era dentro il portafoglio con i soldi dello stipendio (1.100 euro). Sosteneva di non essere stato graffiato sul volto ma soltanto di aver ricevuto uno schiaffo. A domanda del P.M. precisava che prima aveva dormito per terra in camera (prima aveva detto in salone) poi [REDACTED] l'aveva fatto salire sul letto. Avevano dormito tutta la notte abbracciati. Nel letto erano in tre, [REDACTED] in mezzo. La madre era uscita alle 7, loro erano abbracciati, lui poi le aveva dato un bacio sulla guancia e lei gli aveva dato lo schiaffo. A domanda della difesa riferiva di non essere più riuscito a riprendere il proprio portafoglio contenente soldi e documenti. A domanda della parte civile riferiva di non aver mai sporto denuncia né per smarrimento né per appropriazione indebita.

Veniva risentita la p.o. su alcune circostanze riferite dall'imputato. La stessa non escludeva di essere stata lei quel pomeriggio a chiamare l'imputato per chiedergli di andare a ballare. Ribadiva che era stata la madre a dirgli di farlo dormire in camera (a terra); che lui era salito autonomamente sul letto dove lei stava dormendo con la madre; che quando lui aveva tentato di baciarla lei aveva urlato ma probabilmente il nonno (non il padre) non l'aveva sentita. Negava di averlo fatto salire sul letto anzi la madre le aveva raccontato di averlo visto salire sul letto ed abbracciarla mentre lei dormiva e quando glielo aveva fatto notare (*Ma che stai facendo?*), [REDACTED] aveva risposto che erano amici, stava scomodo a terra e non c'era alcun problema. A questo punto la madre gli aveva detto "*basta che ti giri dall'altro lato e non fai niente*". In merito alla giacca precisava che dentro non c'erano né soldi né documenti, di averla lasciata fuori casa ma siccome non era andato a riprendersela, l'aveva consegnata ai Carabinieri

All'udienza del 7.9.23, questo giudice ritenuto necessario sentire la madre della persona offesa, ne disponeva la citazione ai sensi dell'art. 441 comma 5 c.p.p..

All'udienza di rinvio del 2.10.23 veniva sentita [REDACTED] la quale riferiva di ricordare che quella notte (...era quasi l'alba) la figlia una volta rientrata a casa le aveva

chiesto di poter far dormire da loro in salone [REDACTED] Siccome lo conosceva e non ci vedeva nulla di male, le aveva dato il permesso aggiungendo tuttavia che era più opportuno farlo dormire in un sacco a pelo in camera da letto (piuttosto che in salone) poichè, abitando a casa del marito della madre non voleva che questi si infastidisse trovando un ragazzo sconosciuto a dormire in salone. Negava, confutando dunque la versione resa dall'imputato, che la figlia lo avesse fatto prima accomodare in salone, che avesse litigato con lei e pianto, che [REDACTED] avesse dormito abbracciato con lei durante la notte. Riferiva invece che quella mattina dopo essersi alzata si era accorta che [REDACTED] si era posizionato nel letto (non sapeva riferire in quale momento fosse accaduto), ma non pensando nulla di male (*magari non lo dovevo fare, però mi sono fidata perché pensavo era un ragazzo per bene...*) non aveva detto niente e lo aveva lasciato lì. Poco tempo dopo essere uscita invece era stata contattata dalla figlia la quale in lacrime le aveva detto che il ragazzo aveva cercato di approfittarsi di lei (*la voleva costringere a stare insieme...*).

Le parti concludevano come da verbale di udienza. Questo decidente riteneva opportuno risentire la persona offesa a chiarimento sulle modalità del fatto. La giovane riferiva che ***una volta rimasti soli lui aveva cercato di abbracciarla e baciarla ma lei gli aveva detto che voleva dormire e di non disturbarla. Ad un certo punto si era seduta sul letto e gli aveva detto di non darle fastidio, lui allora le aveva preso le braccia, l'aveva spinta sul letto, le ha messo i polsi sopra la testa e con una mano le stava abbassando i pantaloni del pigiama e le mutande e poi stava cominciando a toccarsi...lei aveva cercato con tutte le forze di allontanarlo e c'era riuscita.***

Le parti poi reiteravano le precedenti conclusioni.

3. § E' opinione di questo decidente che il compendio in atti imponga, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto in contestazione.

Preliminarmente va ricordato che secondo un consolidato quanto condiviso orientamento della Suprema Corte, la deposizione della persona offesa ben può essere assunta anche da sola come prova, purchè la penetrante indagine in ordine ai profili di verosimiglianza e genuinità cui deve essere necessariamente sottoposta abbia condotto ad un esito positivo (cfr. Cass. pen., sez. IV, 18-10-2011, ove afferma che "*nell'ambito dell'accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire*

*maggior credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi*"; cfr in tal senso Cass. 18-10-2011, n. 44644; Cass. pen., sez. III, 03-05-2011, n. 28913; Cass. pen., sez. III, 03-12-2010, n. 1818).

Orbene considerato che le accuse sono state riferite in maniera puntuale e precisa, che appaiono logiche e puntuali, che non vi è contezza della sussistenza di rapporti pregressi conflittuali tra l'imputato e la vittima, è difficile ipotizzare un intento calunniatorio che possa aver ispirato

Le provalazioni accusatorie, pertanto, appaiono connotate da un elevatissimo grado di attendibilità intrinseca.

Ma del resto non è questo il punto nodale della vicenda. Il P.M. infatti pur ritenendo la giovane in sé credibile ha chiesto l'assoluzione, ritenendo di riportare la vicenda nell'ambito "di un approccio maldestro".

Non vi è dubbio che la situazione si potesse prestare ad un'iniziale equivoco. Il fatto di recarsi ad una festa insieme, l'accoglimento della richiesta di dormire a casa della [REDACTED] il posizionamento del sacco a pelo in camera da letto (se pur – si rammenta – era presente la madre), l'aver poi acconsentito che [REDACTED] si mettesse a dormire nel letto. L'atteggiamento della ragazza poteva essere frainteso. Inizialmente sì, ma poi no. [REDACTED] è stata molto chiara e lo ha ripetuto più volte, quando l'imputato ha iniziato a toccarla sulle braccia e poi nonostante lei provasse ad allontanarlo, con forza è riuscito a baciarla sulle labbra. Lei allora è riuscita a scansarlo e gli aveva detto "ma che fai? Smettila, non mi toccare", lui però invece di smettere (a questo punto non si comprende cosa ci fosse ancora da fraintendere) ha insistito ed anzi le ha afferrato entrambe le braccia con una mano, l'ha spinta indietro sul letto, l'ha bloccata con una mano tenendole i polsi sopra le braccia mentre con l'altra mano le ha abbassato i pantaloni del pigiama e le mutandine, così di fatto iniziando a toccare la vagina.

Nell'immediatezza dei fatti la giovane ha chiamato la mamma piangendo e le ha raccontato l'accaduto, è andata inoltre dai carabinieri a denunciare l'accaduto, dopo neanche due ore, piangendo. Ha ribadito la stessa versione al Pronto Soccorso. Tutto ciò finisce per fornire un riscontro indiretto dei fatti, in quanto se si fosse verificato un approccio sessuale consenziente – come sostenuto dall'imputato – non si comprende per quale motivo la giovane avrebbe dovuto essere così sconvolta. Il referto negativo (evidenziato dalla difesa) è un dato neutro poiché la [REDACTED] non ha mai detto di essere stata penetrata e percossa.

Corretta appare la qualificazione giuridica dei fatti. Ai sensi dell'art. 609 bis c.p. risponde del reato di violenza sessuale colui che *con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali*.

Quanto al concetto di "atti sessuali", introdotto, com'è noto, dalla legge 15.2.1996, n. 66 – e la cui esatta interpretazione ovviamente incide sul problema dell'individuazione del *minimum* di condotta

penalmente rilevante perché resti integrato il delitto di violenza sessuale – deve rilevarsi come punto focale sia la disponibilità della sfera sessuale da parte della persona che ne è titolare e come la condotta vietata dall'art. 609 bis cod. pen. ricomprenda, se connotata da costrizione, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corpore corpori tra soggetto attivo e soggetto passivo, ancorché fugace ed estemporaneo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale.

Quanto, poi, all'elemento della costrizione (mediante violenza o minaccia o abuso di autorità), deve rilevarsi come, per la giurisprudenza di legittimità, la violenza richiesta per l'integrazione del reato non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, ma finanche quella che – come nel caso accaduto - si manifesta nel compimento, insidiosamente rapido, dell'azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo (cfr. Cass. n. 19808/06; Cass. n. 3990/00). Ed infatti *“in tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso”* (Cass. Pen. Sez. III; sent. n. 6945 del 27 gennaio 2004 ric. Manta).

A ben vedere, ciò che rileva, dunque, è il fatto di agire contro il dissenso, espresso o anche tacitamente manifestato, della vittima. Ed è proprio il dissenso (tacito od espresso) a fungere da discriminante tra l'illecito penale ed un rapporto sessuale consenziente. Quanto al consenso va rilevato che, per giurisprudenza costante poco importa la sussistenza di un iniziale consenso in quanto ciascun soggetto ha in qualsiasi momento il diritto di ripensarci e dire di no (cfr. Cass. Penale Sez. 3, Sentenza n. 4532 del 11/12/2007 laddove afferma che *“integra il reato di violenza sessuale la condotta di colui che prosegua un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, originariamente prestato, venga poi meno a causa di un ripensamento ovvero della non condivisione delle forme o delle modalità di consumazione del rapporto, ciò in quanto il consenso della vittima agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità”*; ed ancora Sez. 3 n. 25727 del 24/02/2004 ove afferma *“in tema di reati contro la libertà sessuale, il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. la prosecuzione di un rapporto nel caso in cui il consenso originariamente prestato venga meno “in itinere” a seguito di un ripensamento o della non condivisione delle forme o modalità di consumazione dell'amplesso”*). Ed allora se forse la situazione inizialmente poteva essere fraintesa lasciando ipotizzare un consenso, a fronte del

chiaro dissenso manifestato, il bacio rubato con forza e poi l'aver vinto la resistenza della giovane donna, tenendole ferme le mani, abbassandole i pantaloni e persino le mutande, tale condotta è ben idonea ad integrare il reato contestato nella forma consumata e non certo tentata poiché sono stati posti in essere atti invasivi della sfera intima con un contatto (sia pur fugace) con le zone erogene e parti intime della ragazza.

Sussiste, inoltre, l'elemento soggettivo del reato, che è caratterizzato dal dolo generico e richiede semplicemente la coscienza e volontà di compiere atti pervasivi della sfera sessuale altrui (cfr. Cass. n. 4402/00).

Tanto premesso, ritiene questo decidente che la condotta posta in essere dall'imputato vada considerata come di "*caso di minore entità*", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 609 bis comma 3°, c.p..

In merito, è noto come l'applicazione della circostanza in esame imponga una valutazione complessa che abbia ad oggetto non solo la materialità del fatto, ma anche "*tutte le modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa, nonché il danno arrecato alla parte lesa, anche e soprattutto in considerazione dell'età della stessa o di altre condizioni psichiche in cui versi*" (Cass. Pen. Sez. III, sent. n° 972 del 5 aprile 2000, ud. 29 febbraio 2000 ric. P.M. Napoli in proc. Pziello Della Roton- da).

Orbene, la valutazione delle concrete modalità esecutive (bacio e tocco di parti intime) e, più in generale, di tutte le circostanze dell'azione delittuosa posta in essere dall'imputato impone di ritenere che la libertà sessuale della vittima non sia stata compressa in maniera grave.

Va infine esclusa l'aggravante (approfittamento di circostanze di tempo e di luogo, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la privata o pubblica difesa) non sussistendo un contesto ambientale tale da ritenere che potesse ricorrere detta circostanza, tenuto conto anche del fatto che verosimilmente vi era pure il nonno in casa.

4. § Valutati sistematicamente tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p., pena congrua appare quella di un anno e 4 mesi di reclusione (pena base, sei anni di reclusione, ridotta a 24 mesi per l'applicazione dell'attenuante di cui al terzo comma dell'art. 609 bis c.p., ridotta ancora per il rito a 16 mesi).

A norma dell'art. 535 c.p.p. va, ancora, pronunciata la condanna al pagamento delle spese processuali.

Considerato lo stato di incensuratezza e le modalità del fatto è possibile formulare una prognosi positiva per il futuro e concedere la sospensione condizionale della pena. Ai sensi dell'art. 165 comma 5 c.p. la sospensione condizionale della pena deve essere subordinata alla partecipazione ad uno specifico percorso di recupero presso gli enti o associazioni (che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per il reato di cui all'art. 609 bis c.p.) di cui




all'elenco pubblicato sul sito del Tribunale alla pagina web "Messa alla prova e giustizia di comunità" (qui allegato) . Si fissa il termine di un anno dalla data di irrevocabilità della sentenza per l'inizio della partecipazione al corso.

Ai sensi dell'art. 609 nonies c.p., in ragione della pena comminata e del titolo di reato per il quale ha riportato condanna, l'imputato deve essere dichiarato interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e curatela. Dalla condanna non può, inoltre, non conseguire, quale necessitato corollario ai sensi dell'art. 538, c.p.p. la valutazione di fondatezza della domanda di risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile nonché dell'istanza volta ad ottenere la rifusione delle spese processuali dalle stesse sostenute che si liquidano in euro 1.200,00 (milleduecento/00). Ai sensi del combinato disposto degli artt. 541 c.p.p. e terzo comma dell'art. 110 dpr 115/02, considerato che la persona offesa è ammessa al patrocinio dello stato, dispone che il pagamento delle spese avvenga in favore dello Stato. Liquidata, per lo stesso importo, l'onorario richiesto dal difensore della parte civile ammessa al gratuito patrocinio.

Si ritiene di liquidare in favore della costituita parte civile in via equitativa e definitiva la somma di euro € 5.000 a titolo di danno morale. Termine di legge per la motivazione.

**P.T.M.**

Visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. dichiara  colpevole del reato ascritto e, esclusa l'aggravante contestata ed applicata la circostanza attenuante di cui al comma 3 dell'art. 609 bis c.p., anni uno e mesi 4 di reclusione, pena così ridotta per effetto della scelta del rito. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 609 nonies c.p. dichiara l'imputato interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela.

**Visti gli artt. 163 e 165 comma 5 c.p.** dispone la sospensione condizionale della pena subordinandola alla partecipazione ad uno specifico percorso di recupero presso gli enti o associazioni (che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per il reato di cui all'art. 609 bis c.p.) di cui all'elenco pubblicato sul sito del Tribunale alla pagina web "Messa alla prova e giustizia di comunità" (qui allegato) . Fissa il termine di un anno dalla data di irrevocabilità della sentenza.

Visti gli artt. 539 e ss. c.p.p. condanna l'imputato al risarcimento dei danni sofferti dalla costituita parte civile, da liquidarsi in via definitiva ed equitativa euro 5.000.

Condanna l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile (richiesta che questa ha formulato nel corpo della comparsa conclusione depositata all'odierna udienza), spese che si liquidano in euro 1.200,00; ai sensi del combinato disposto degli artt. 541 c.p.p. e terzo comma dell'art. 110 dpr 115/02, considerato che la persona offesa è ammessa al patrocinio dello stato, di-


sponde che il pagamento delle spese avvenga in favore dello Stato. Liquidata, per lo stesso importo, l'onorario richiesto dal difensore della parte civile ammessa al gratuito patrocinio.

Indica il termine di legge per il deposito della motivazione.

Roma il 2.10.23

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Ciranna



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, li 9/10/2023

Il Funzionario Addetto UPP  
Dott.ssa Giuseppina Verbena

